

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA
Gaiole in Chianti (SI)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA

STATUTO

Approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana N° 51 del 14 Marzo 2006
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Gaiole in Chianti (SI) n. 39 del 29/07/2022

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA

Gaiole in Chianti (SI)

SOMMARIO

Capo 1: origini, scopi e mezzi	3
Art. 1: Denominazione e origini	3
Art. 2: natura giuridica.....	3
Art. 3: scopi.....	3
Art. 4: Mezzi e patrimonio.....	4
Art. 5: forme associative e di collaborazione	4
Capo 2: organi dell'azienda	4
Art. 6: Organi.....	4
Art. 7: Presidente	5
Art. 8: Funzioni del Presidente	5
Art. 9: Vice-presidente.....	5
Art. 10: Consiglio di amministrazione.....	5
Art. 11: Competenze del consiglio di amministrazione.....	6
Art. 12: Insediamento e funzionamento del consiglio di amministrazione	6
Art. 13: Disciplina delle sedute del consiglio di amministrazione	7
Art. 14: Indennità per il consiglio di amministrazione	8
Art. 15: Collegio dei revisori	8
Art. 16: Competenze del Collegio dei revisori	8
Capo 3: gestione e amministrazione	8
Art. 17: Il Direttore	8
Art. 18: Funzioni del Direttore	9
Art. 19: Risorse umane	9
Art. 20: gestione economica, finanziaria e patrimoniale	10
Art. 21: modifica dello statuto	10
Capo 4: norme transitorie finali e di rinvio.....	10
Art. 22: Disposizioni eccezionali.....	10
Art. 23: Il Consiglio di amministrazione: disposizione transitoria.....	10
Art. 24: Regolamenti.....	10
Art. 25: Rinvio	11

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA Gaiole in Chianti (SI)

CAPO 1: ORIGINI, SCOPI E MEZZI

ART. 1: DENOMINAZIONE E ORIGINI

È istituita nel Comune di Gaiole in Chianti (SI) l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "Casa di Riposo della Misericordia". Detta Azienda trae la sua origine dalla scissione e trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Confraternita di Misericordia di Gaiole in Chianti", effettuata in applicazione della Legge Regionale Toscana n. 43/2004, in:

1. Persona giuridica di diritto privato per l'attività di volontariato con il nome di "Confraternita di Misericordia di Gaiole in Chianti ONLUS"
2. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona per la gestione della casa di riposo con il nome di "Casa di Riposo della Misericordia"

In particolare l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Casa di Riposo della Misericordia" prosegue senza soluzione di continuità l'opera e le attività di gestione della casa di riposo dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Confraternita di Misericordia di Gaiole in Chianti".

In considerazione della comune origine la Casa di Riposo della Misericordia mantiene e cura il legame con l'associazione di volontariato (persona giuridica di diritto privato) Confraternita di Misericordia di Gaiole in Chianti ONLUS.

La sede legale è situata in Gaiole in Chianti (SI), Via D. Alighieri n. 7.

ART. 2: NATURA GIURIDICA

La "Casa di Riposo della Misericordia", Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, di seguito denominata "Azienda", disciplinata dalla Legge Regionale Toscana n. 43/2004, non ha fini di lucro, possiede personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di un proprio Statuto e propri Regolamenti interni che ne garantiscono l'autonomia contabile, tecnica, organizzativa, negoziale, processuale e gestionale. Essa gode di un proprio patrimonio e di autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite patrimoniali, dalle liberalità, dal corrispettivo dei servizi resi e dai trasferimenti di enti pubblici o privati. All'Azienda si applicano i principi relativi alla distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione.

L'Azienda fa parte del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali e partecipa alla programmazione zonale.

ART. 3: SCOPI

L'Azienda, nel rispetto di parte delle originarie finalità statutarie della IPAB dalla quale proviene, persegue la promozione e la gestione dei servizi alla persona e alle famiglie attraverso attività sociosanitarie ed assistenziali. Ha come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. In particolare l'Azienda ha per scopo di provvedere al soddisfacimento dei bisogni della popolazione anziana, delle persone disabili e comunque di tutti coloro che si trovino in situazioni di disagio, organizzando servizi specifici anche con valenza riabilitativa, per la promozione della salute e la ricerca di una migliore qualità della vita. Per questo motivo l'Azienda integra le proprie attività con i servizi socio-sanitari del territorio e con le organizzazioni del volontariato e di solidarietà sociale.

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA

Gaiole in Chianti (SI)

L'Azienda può assumere le funzioni e la gestione dei servizi per i quali riceva specifico incarico dal Comune di Gaiole in Chianti, dall'Azienda unità sanitaria locale di riferimento, da altri Enti Pubblici o da soggetti terzi.

Le modalità di fruizione dei vari servizi e gli standard qualitativi relativi alle attività intraprese, sono disciplinate in apposito Regolamento.

ART. 4: MEZZI E PATRIMONIO

Nell'ambito della sua autonomia l'Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento diretto o indiretto dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione pubblica.

In particolare, nel rispetto della normativa vigente, l'Azienda può:

- a) acquistare, alienare, permutare beni mobili ed immobili;
- b) accettare eredità, lasciti, legati, donazioni ed elargizioni;
- c) assumere, organizzare e promuovere ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità.

L'azienda utilizza a tal fine tutte le proprie risorse finanziarie e patrimoniali così costituite:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà, risultanti dagli inventari e dai pubblici registri;
- b) rendite patrimoniali;
- c) rette per il mantenimento degli ospiti presso la casa di riposo;
- d) proventi per servizi effettuati in convenzione;
- e) corrispettivi degli altri servizi erogati;
- f) lasciti, donazioni ed acquisizioni derivanti anche da normative specifiche;
- g) sovvenzioni pubbliche e private.

ART. 5: FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

L'Azienda partecipa a pieno titolo al procedimento di programmazione pubblica delle attività sanitario-assistenziali, in base alla normativa vigente.

Essa inoltre realizza i propri fini istituzionali anche attraverso la promozione e la partecipazione alle forme collaborative più idonee, ossia associazioni, enti, fondazioni, consorzi e società a capitale pubblico o misto. Può inoltre concludere accordi e convenzioni finalizzate ad un ottimale utilizzo delle reciproche risorse disponibili con altri Enti Pubblici, organizzazioni di volontariato, congregazioni religiose, istituti secolari e altre organizzazioni di promozione sociale.

In particolare l'Azienda, nell'ambito dello speciale legame dovuto alla comune origine, stipulerà apposite convenzioni di collaborazione con la Confraternita di Misericordia di Gaiole in Chianti ONLUS per il perseguimento di obiettivi comuni nel settore dei servizi socio-sanitari.

Il servizio religioso presso la Cappella della Casa di Riposo e l'assistenza spirituale agli ospiti sono assicurati dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di San Sigismondo di Gaiole in Chianti.

CAPO 2: ORGANI DELL'AZIENDA

ART. 6: ORGANI

Sono organi dell'Azienda:

1. il Presidente
2. il Consiglio di Amministrazione

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA

Gaiole in Chianti (SI)

3. il Collegio dei Revisori contabili

ART. 7: PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dal Consiglio medesimo fra i propri membri, durante la sua prima riunione e con il metodo dello scrutinio segreto, in base alle norme vigenti.

Il Presidente viene eletto obbligatoriamente tra i membri designati dal Comune di Gaiole in Chianti, eccettuato il caso in cui il Comune decida di rinunciare, come stabilito all'art. 18 L.R. n. 43/2004.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza o di impedimento temporanei, ne fa le veci il Vice Presidente o, in mancanza, il più anziano di età.

ART. 8: FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, determinando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare ;
- vigila sull'andamento dell'Azienda;
- promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e del volontariato e con ogni altra organizzazione interessata al campo di attività dell'Azienda;
- prende, nei casi di urgenza, i provvedimenti che si rendano strettamente necessari e indispensabili, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza, da convocarsi comunque entro 30 giorni;
- adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto.

ART. 9: VICE-PRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione fra i propri membri durante la sua prima riunione, collabora con il Presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni, anche legalmente, in caso di assenza, malattia o impedimento.

ART. 10: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi e i programmi da attivare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite .

Esso è composto da cinque membri di cui:

- tre nominati dal Comune di Gaiole in Chianti
- due nominati dalla Confraternita di Misericordia di Gaiole in Chianti ONLUS

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini, residenti da almeno due anni nel Comune di Gaiole in Chianti, in possesso di comprovata competenza nel campo della organizzazione e/o direzione di attività complesse, preferibilmente assistenziali, per i quali non sussistano cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art. 20 della L.R. n. 43/2004. La carica di Presidente o

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA

Gaiole in Chianti (SI)

Consigliere dell'Azienda è incompatibile anche con la carica di Governatore della Confraternita di Misericordia di Gaiole in Chianti ONLUS.

Qualora taluno dei componenti del Consiglio si trovi in condizione di incompatibilità per i motivi di cui sopra, decade dalla carica se entro il termine di 10 giorni dalla contestazione scritta non rimuova la causa di incompatibilità ovvero non formuli osservazioni che la facciano ritenere insussistente. L'atto di decadenza è adottato dal Comune di Gaiole in Chianti che opera la vigilanza sull'Azienda.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo ed i suoi membri possono essere nominati per un massimo di due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo; entro tale data deve esserne predisposta la ricostituzione. Nell'eventualità che entro il termine suddetto entrambi gli organi preposti non abbiano provveduto alla nomina dei rappresentanti, il Consiglio uscente continua ad esercitare la propria funzione fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

ART. 11: COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni attribuite dal presente Statuto ed in particolare:

- l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- la nomina del Direttore;
- la definizione degli obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione, in coerenza con la programmazione zonale, del sistema integrato dei servizi;
- l'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico – finanziarie agli organi di direzione per il conseguimento dei fini istituzionali;
- l'approvazione dei bilanci e del conto economico;
- la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;
- la verifica dell'azione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- la definizione di programmi e piani di attività, istituzione di servizi, convenzioni e contratti ad essi relativi;
- la determinazione dell'importo dei corrispettivi in riferimento ai servizi erogati dall'Azienda;
- l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
- l'approvazione dell'articolazione organizzativa dell'Azienda;
- l'approvazione della dotazione organica dell'Azienda;
- l'autorizzazione alla stipula di mutui;
- l'approvazione della costituzione di società, la partecipazione ad enti, associazioni e consorzi;
- l'eventuale nomina del revisore dei conti di propria competenza, ai sensi del successivo art. 15;
- l'accettazione di lasciti e donazioni.

Nei limiti delle proprie attribuzioni, il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi o compiti concernenti particolari settori dell'attività dell'Azienda a uno o più dei suoi membri.

ART. 12: INSEDIAMENTO E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si insedia per la prima volta su convocazione del Presidente uscente. Durante la prima seduta vengono eletti, a scrutinio segreto, il Presidente ed il Vice Presidente. È eletto Presidente, il consigliere che riceva almeno tre preferenze nella prima votazione, se nessun consigliere ottiene tale maggioranza, saranno effettuate altre votazioni e sarà sufficiente ottenere la maggioranza delle preferenze tra i votanti.

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA Gaiole in Chianti (SI)

La stessa procedura è seguita per l'elezione del Vice presidente.

Il Consiglio è convocato dal Presidente.

Gli avvisi di convocazione, contenenti gli argomenti all'ordine del giorno, sono comunicati ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.

Il Consiglio può riunirsi anche su istanza scritta di almeno tre consiglieri. A tale richiesta il Presidente deve obbligatoriamente dare seguito entro sette giorni. In caso di inerzia, vi provvede il Sindaco del Comune di Gaiole in Chianti.

Ciascun Consigliere di Amministrazione ha diritto di accesso a tutti gli atti e le informazioni utili all'esercizio del proprio mandato. Può chiedere informazioni e copia di qualsiasi atto presso l'Ufficio amministrativo.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso. Contestualmente il Presidente chiederà al soggetto competente la sostituzione del membro decaduto.

Le dimissioni dei membri del Consiglio di amministrazione sono presentate al Presidente e, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione, trasmesse all'organismo che li ha nominati per la relativa surroga.

Il Consigliere comunque nominato in sostituzione di altro Consigliere decaduto, dimissionario o deceduto, rimane in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

La revoca degli amministratori è disposta dal soggetto che li ha nominati unicamente per gravi violazioni di legge o del presente Statuto.

La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti e successivo contraddittorio in forma scritta.

ART. 13: DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte dal Presidente in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell'Azienda e sono illustrate al Consiglio dallo stesso o da suo delegato.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno tre membri, mentre le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ai fini della validità della seduta non viene computato chi, avendone interesse, non può prendere parte alla votazione.

Le votazioni si fanno per appello nominale o per scrutinio segreto se richiesto dal Presidente: hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratta di questioni concernenti persone.

A parità di voti palesi prevale quello del Presidente.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore dell'Azienda con funzioni di Segretario verbalizzante. Questo interviene con parere consultivo verbalizzato se richiesto, così come sono verbalizzate le sue eventuali valutazioni negative sulla legittimità e/o sul merito dei provvedimenti adottati dall'organo collegiale.

I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono stesi a cura del Direttore e devono essere controfirmati dal Presidente e dai Consiglieri intervenuti. Gli estratti del suddetto verbale, contenente il dispositivo delle deliberazioni, sono firmati dal Presidente e dal Direttore; le copie sono dichiarate conformi all'originale dal Direttore.

Qualora qualcuno degli intervenuti si allontani dalla seduta o rifiuti di firmare, deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

In caso di assenza del Direttore assume la funzione di Segretario verbalizzante il Consigliere più giovane di età.

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA

Gaiole in Chianti (SI)

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, tuttavia il Presidente può ammettere, durante la discussione, l'intervento di persone esterne all'organo a titolo di consulenza o per fornire informazioni, pareri e quant'altro ritenuto utile.

ART. 14: INDENNITÀ PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Presidente ed ai Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, sono corrisposti rispettivamente un'indennità di carica ed un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio a cui partecipano, fra loro non cumulabili, oltre che il rimborso delle spese sostenute. La determinazione dei relativi importi è contenuta nel Regolamento di Organizzazione.

ART. 15: COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è l'organo di controllo della gestione contabile e finanziaria dell'Azienda.

Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati dal Comune di Gaiole in Chianti ed uno dal Consiglio di Amministrazione, se il Bilancio dell'Azienda è uguale o superiore come importo complessivo il valore di euro 2.000.000,00.

Il Collegio è composto da un solo revisore, nominato dal Comune di Gaiole in Chianti, se il Bilancio è inferiore al valore di euro 2.000.000,00.

I revisori sono scelti tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili, per i quali non sussistano cause di incompatibilità e di ineleggibilità di cui all'art. 22 della L.R. n°43/2004.

Qualora taluno dei componenti il collegio si trovi in una delle ipotesi elencate nell'art. 22 L.R. 43/2004, decade dalla carica se, entro il termine di 10 giorni dalla contestazione scritta, non rimuova la causa di incompatibilità ovvero non formuli osservazioni che la facciano ritenere insussistente. L'atto di decadenza è adottato dal Comune di Gaiole in Chianti che opera la vigilanza sull'Azienda.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni, corrispondentemente alla durata del Consiglio di amministrazione e possono essere rinominati.

La funzione del revisore contabile viene retribuita con un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione.

I revisori hanno diritto d'accesso a tutti gli uffici e possono esaminare tutta la documentazione amministrativa e contabile dell'Ente.

ART. 16: COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio oltre ad esercitare la funzione di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo in sede di consuntivo una apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione e formula specifici rilievi e proposte tendenti a migliorare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione nella fase di impostazione del Bilancio di Previsione.

CAPO 3: GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

ART. 17: IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione organica del personale dell'Azienda, in coincidenza con la figura apicale della medesima in servizio a tempo indeterminato o determinato.

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA Gaiole in Chianti (SI)

E' possibile assumere un direttore con contratto a tempo determinato, previa specifica selezione pubblica volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza e professionalità nelle materie oggetto dell' incarico. Il procedimento può seguire la disciplina dell'art. 110, DLGS 267/2000, se previsto in sede di determinazione della procedura.

ART. 18: FUNZIONI DEL DIRETTORE

Il Direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa e come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Il Direttore collabora con il Presidente e, in ottemperanza al principio della separazione dei poteri politici di indirizzo e programmazione e poteri gestionali, in particolare :

- a. esegue le Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione che non siano riservate al Presidente;
- b. formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- c. sovrintende al buon funzionamento generale dei servizi, adottando i provvedimenti necessari a garantirne l'efficacia e la funzionalità;
- d. dirige il personale dell'Azienda assegnandolo a specifici compiti e adotta, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi, i provvedimenti disciplinari;
- e. tiene i rapporti con gli organismi sindacali;
- f. presiede le gare di appalto per l'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi e le Commissioni di selezione del personale;
- g. provvede alla stipula di contratti e convenzioni;
- h. firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- i. è il Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione;
- j. interviene con parere consultivo sulle decisioni del Consiglio di Amministrazione, se richiesto durante la seduta, e può esprimere, sotto la propria responsabilità, parere di legittimità e/o di merito sugli atti adottati dal Consiglio.

ART. 19: RISORSE UMANE

Le gestione degli uffici e l'erogazione dei servizi assistenziali sono svolti dal personale dipendente dell'Azienda sotto la direzione del Direttore.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda ha natura privatistica ed è regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, come stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 43/2004.

Inoltre è oggetto di contrattazione decentrata a livello aziendale, per le questioni ad essa riservate.

La gestione della dotazione organica, i modi di nomina , i doveri , i diritti, le attribuzioni del personale e le relative competenze, sono fissate dal Regolamento di organizzazione e dalle norme nazionali e regionali in materia.

L'azione di quanti agiscono alle dipendenze dell'Azienda deve comunque essere ispirata al perseguimento degli scopi dello stesso, ponendo innanzitutto la necessità di rispondere alle esigenze degli utenti senza distinzione personale alcuna. Ciascun dipendente, nell'ambito della propria responsabilità, deve partecipare ad assicurare il buon andamento di tutti i servizi in ossequio ai principi di collaborazione e di solidarietà.

L'Azienda può avvalersi per il proprio funzionamento di determinate figure professionali non reperibili all'interno dell'Azienda stessa e può convenzionarsi, qualora lo consentano ragioni di opportunità ed economicità, con organismi del terzo settore e del volontariato sociale.

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA

Gaiole in Chianti (SI)

ART. 20: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

La gestione dell'Azienda deve ispirarsi ai criteri dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e degli standard qualitativi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La disciplina degli aspetti finanziari e contabili dell'Azienda è regolata da un apposito "Regolamento di contabilità" adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comune di Gaiole in Chianti, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'azienda, esercita su queste materie il controllo e la vigilanza nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

I beni mobili ed immobili dell'Azienda destinati al pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile e pertanto sono soggetti alla disciplina del Codice Civile. I beni immobili destinati invece a produrre le rendite necessarie al funzionamento dell'attività dell'Azienda sono gestiti secondo criteri di economicità e di efficienza, al fine di conservarne l'integrità e di assicurarne la valorizzazione e la massima redditività.

I beni immobili possono formare oggetto di alienazione o di costituzione di diritti reali esclusivamente a condizione che i proventi vengano integralmente reinvestiti per la conservazione, l'incremento o la valorizzazione del restante patrimonio mobiliare ed immobiliare. Di tutto il patrimonio costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Azienda deve essere tenuto l'inventario, da aggiornarsi secondo le scadenze previste dalla normativa in materia.

ART. 21: MODIFICA DELLO STATUTO

I provvedimenti di modifica parziale o totale dello Statuto sono adottati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro dei cinque componenti del Consiglio medesimo.

CAPO 4: NORME TRANSITORIE FINALI E DI RINVIO

ART. 22: DISPOSIZIONI ECCEZIONALI

Nel caso in cui la Confraternita di Misericordia di Gaiole in Chianti ONLUS, organismo preposto alla nomina di due dei cinque membri del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, fosse dichiarata estinta o si dichiarasse con proprio atto motivato, non più in condizioni o nella disponibilità di effettuare le suddette nomine, il Consiglio di Amministrazione sarà comunque composto da cinque membri tutti nominati dal Comune di Gaiole in Chianti.

ART. 23: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il Magistrato (Consiglio di Amministrazione) ed il Collegio dei revisori in carica all'atto della trasformazione dell'IPAB "Confraternita di Misericordia di Gaiole in Chianti", decadono decorsi centoventi giorni dalla data in cui è approvata dalla Regione Toscana la trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

ART. 24: REGOLAMENTI

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere ad adeguare i Regolamenti dell'Azienda al presente Statuto ed alla normativa regionale vigente.

CASA DI RIPOSO DELLA MISERICORDIA Gaiole in Chianti (SI)

Tutti i Regolamenti in vigore alla data di approvazione del presente Statuto restano in vigore, per quanto compatibili, fino all'adozione dei nuovi Regolamenti.

ART. 25: RINVIO

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che saranno emanate in materia di assistenza socio-sanitaria dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione Toscana e dal Comune di Gaiole in Chianti.

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli organi competenti.